



REGOLAMENTO

ALBO OPERATORI ECONOMICI

ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO

INDICE

1. FINALITÀ	2
2. AMBITI DI APPLICAZIONE	2
3. STRUTTURA DELL'ALBO	2
3.1 ALBO DELLE AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI	2
3.2 ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI	3
4. REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI	3
5. DIVIETI	4
6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA	5
7. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO	6
8. VERIFICHE	7
9. DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO	7
10. GARE - INFORMAZIONI GENERALI	8
11. CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO	9
12. PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA	9
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
14. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D. LGS. 231/2001	10
15. NORMA DI COORDINAMENTO	11

Approvato con Decreto del Presidente n. T00019 del 26/04/2021



1. FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina la gestione dell'Albo degli Operatori Economici e Procedure di Gara Telematici (di seguito anche Albo) che Ente Regionale Parco di Veio (di seguito, anche Amministrazione) si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi. Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli Operatori Economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

2. AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Albo sarà utilizzato dall'Amministrazione secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

3. STRUTTURA DELL'ALBO

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- aziende fornitrici di beni e servizi;
- aziende esecutrici di lavori pubblici;
- Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
- Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc.)
- altre tipologie di operatori economici

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo: <https://parcodiveio.acquistitelematici.it>

3.1 ALBO DELLE AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI

L'Operatore Economico che intenda iscriversi all'Albo delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati.

L'Operatore Economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

La piattaforma consente anche l'iscrizione con importo "0" al fine di consentire l'iscrizione anche ad operatori economici di nuova costituzione.



3.2 ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

L'Operatore Economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di Beni e Servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale. Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA (codici ateco).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste negli albi, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

per l'iscrizione all'Albo aziende esecutrici di Lavori Pubblici:

- a) possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- b) attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;



c) attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;

d) certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali;

per l'iscrizione all'Albo fornitori di Beni e Servizi:

a) capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;

b) capacità tecnica, documentata mediante: eventuali certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica;

per l'iscrizione all'Albo dei Professionisti Tecnici:

a) iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;

b) capacità tecnica, documentata mediante:

- indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 3 esercizi finanziari;

- Indicazione dell'elenco dei lavori effettuati degli ultimi 10 anni. Per ogni lavoro, indicare i servizi svolti, le prestazioni parziali e l'importo relativo. I servizi e le prestazioni da indicare sono conformi all'ex Allegato O e alle tabelle Z1 e Z2 del D.M. 17 giugno 2016

Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali

a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.

b) Iscrizione alla specializzazione afferenti il titolo di studio posseduto

5. DIVIETI

I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'albo con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;



- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'albo;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti dell'Amministrazione loro parenti/affini di primo grado.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 4 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'albo, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo art. 6.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

L'Operatore Economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale dell'Amministrazione, sezione "Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente Regionale Parco di Veio.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'Albo prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'Operatore Economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'Operatore Economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione. Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione. Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti



omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso. Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi: questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico.

E' fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione agli elenchi o in fase di partecipazione alle procedure di gara. L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Albo di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Telematico. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente. L'Ente Regionale Parco di Veio non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione. Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato (ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, l'Amministrazione potrà comunque intervenire sulla valutazione in qualsiasi momento. L'esito di ammissione o esclusione sarà comunicato all'Operatore Economico entro 30 gg dalla richiesta di ammissione. L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo dell'Ente Regionale Parco di Veio.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda. L'albo operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un albo aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

7. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun Operatore Economico incluso nell'Albo sarà chiamato, con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione. A ciascun operatore sarà inviata, dal sistema in automatico, una mail a partire dai 60gg. dalla scadenza, che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.



Gli operatori economici, che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati, decadranno automaticamente dall'Albo. La data di scadenza o l'eventuale stato SCADUTO è sempre visibile da parte dell'Operatore economico tramite il cruscotto della piattaforma dopo aver eseguito l'accesso al sistema. La sospensione NON equivale alla cancellazione dell'Operatore Economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'Operatore Economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Albo. Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun Operatore Economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute, sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione. L'Operatore Economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata. Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'Operatore Economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo, esito che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

8. VERIFICHE

L'Amministrazione potrà effettuare periodicamente verifiche a campione sugli Operatori Economici iscritti, al fine di accertarne il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'Operatore Economico, nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sarà cancellato dall'Albo e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario, ma può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'Operatore Economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica, di cui al presente comma, determinerà a carico dell'Operatore Economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

9. DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Gli Operatori Economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art. 7, rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:



- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 8;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 7;
- grave negligenza o malafede nei confronti dell'Ente Regionale Parco di Veio, nell'esecuzione del contratto;
- ne facciano richiesta;
- abbiano promosso contenzioso nei confronti dell'Ente Regionale Parco di Veio;
- si trovino sottoposti a procedura concorsuale;
- rifiutino di sottoscrivere il contratto o si proceda alla risoluzione del medesimo;

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'Operatore Economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni via PEC L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'Operatore Economico, coinvolto nel procedimento di cancellazione, sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'Operatore Economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore Economico era stato iscritto. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

10. GARE - INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'Operatore Economico in fase di iscrizione all'Albo. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Operatore Economico dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; per cui tutti gli operatori economici devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di



qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione. Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e- Procurement", consultabile alla pagina:

<https://parcodiveio.acquistitelematici.it/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>

11. CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di cui alle Leggi in vigore e alle circolari ANAC. Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo Operatore Economico e del numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

Il ricorso all'elenco fornitori non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture nei seguenti casi:

- Assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse
- Mancanza di categorie/sottocategorie appropriate
- Per gli affidamenti di modico valore
- Per l'indizione di una specifica Manifestazione di interesse

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'iscrizione alle ditte individuate al di fuori dell'Albo, al fine di accertare la corrispondenza con i requisiti richiesti. L'inclusione dell'Impresa o del professionista nell'Albo non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione. Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

12. PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA

Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche, rispetto ad una tradizionale gara d'appalto, è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione



digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

Al fine di poter essere invitati tramite gli strumenti di negoziazione informatizzati, gli operatori economici dovranno essere abilitati agli albi telematici, che consentono il sorteggio casuale e l'equa rotazione. Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il 1° step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'Albo.

Per la partecipazione alle procedure telematiche, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara, condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni, che verranno comunicate, sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'Albo.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'Operatore Economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Il titolare del trattamento è Ente Regionale Parco di Veio - con sede in via Castelnuovo di Porto n. 14, Sacrofano (RM).

Con l'iscrizione all'Albo, l'Operatore Economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

14. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D. LGS. 231/2001

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata dall'Amministrazione in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e ss.mm.ii., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'Operatore Economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in



caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'Amministrazione.

15. NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.